Città di Pescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48 DEL 09-03-2017

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019 - APPROVAZIONE

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** e questo giorno **NOVE** del mese di **MARZO**, alle ore **12:15** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta **ORESTE GIURLANI** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

			presenti	assenti
1.	**GIURLANI ORESTE**	SINDACO	X	
2.	**PERIA ROBERTO**	VICE SINDACO	X	
3.	**DELLA FELICE MARCO**	ASSESSORE ANZIANO	X	
4.	**DI VITA MAURIZIO**	ASSESSORE	X	
5.	**GUIDI LUCIA**	ASSESSORE	X	
6.	**ROMOLI ELISA**	ASSESSORE	X	

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. CLAUDIO SBRAGIA** incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizioni di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche procedono alla revisione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni e pertanto in ogni caso in cui esigenze organizzative, determinate da variazioni del sistema normativo, strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto dell'organigramma;
- l'art. 89 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16, comma 1, della L. 183/2011, dispone una ricognizione annuale di situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e, dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termine di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

RICHIAMATE le seguenti norme specifiche afferenti la gestione del personale:

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557 quater, della L. 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

	Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

Per gli anni 2014-2015 Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 114/2014 (**come modificato dall'art. 4, comma 3, della L. 125/2015 di conversione del decreto legge 78/2015**)	Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
Dall'anno 2016 Art. 1, comma 228, della L. 208/2015	Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

	modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.
Art. 1, commi da 228-*bis* a 228-*quinquies*, della legge 208/2015.	Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio scolastico 2016-2019, assumere personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Per le finalità del comma 228-bis e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per

	cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno centocinquanta giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015

RITENUTO, a questo punto, di verificare le proprie disponibilità con riferimento a:

- Spese di personale
- Capacità assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato
- Lavoro Flessibile

SPESA DI PERSONALE:

PRESO ATTO che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

RICORDATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a €. 3.779.009,18:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA legge 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 3.860.904,96	€ 3.738.450,68	€ 3.737.671,90	€ 3.779.009,18

CAPACITÀ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO:

La capacità assunzionale degli ultimi anni per i comuni, al di sopra i 10.000 abitanti, si può quindi riassumere nella seguente tabella:

Anno	**Rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25%**	**Rapporto tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 25%**
2014	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	80% della spesa delle cessazioni anno precedente
2015	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2016	**25%** della spesa delle cessazioni anno precedente	**100%** della spesa delle cessazioni anno precedente
2017	25% della spesa delle cessazioni anno precedente	
2018	25% della spesa delle cessazioni anno precedente	
2019	**100%** in assenza di modifiche si deve tornare alle previsioni del DL n. 90/2014, per cui sono fissate nel 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2018.	**100%** in assenza di modifiche si deve tornare alle previsioni del DL n. 90/2014, per cui sono fissate nel 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nel 2018.

RILEVATA la non più applicabilità dell'art. 1 comma 424 della legge 190/2014 e dell'art. 5 del d.l. 78/2015 relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

DATO ATTO, pertanto, che il programma triennale e il piano annuale delle assunzioni potrà essere rivisto, se necessario, alla luce delle indicazioni contenute nella normativa vigente e nei limiti delle disponibilità di bilancio;

PRESO ATTO CHE:

- con nota del 11 agosto 2016, n. 42335, il Dipartimento della Funzione Pubblica, alla luce dell'art. 1 comma 234 della legge n. 208/2015 ha ripristinato le ordinarie facoltà assunzionali anche in Sardegna, Basilicata e Piemonte e per la polizia locale anche in Toscana;
- con nota n. 51991 P-4.17.1.7.4 del 10.10.2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica alla luce dell'art. 1 comma 234 della L. 208/2015 ha ripristinato le ordinarie facoltà di assunzione anche per la Regione Lombardia e Toscana;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011 recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

VISTA la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

RITENUTO OPPORTUNO, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del

budget assunzionale:

ENTE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI CON RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE E SPESE CORRENTI INFERIORE AL 25%
PROGRAMMAZIONE 2017/2019 SU CESSAZIONI DI PERSONALE 2016/2018

PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13^ MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
Esecutore	2016	B1	17.244,71	1.437,06	18.681,77
Esecutore	2016	B1	17.244,71	1.437,06	18.681,77
Operaio Spec.to	2016	B3	18.285,23	1.523,77	19.809,00
Istruttore Direttivo	2016	D1	21.166,71	1.763,89	22.930,60
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					61.421,37
BUDGET 2017 (25% delle cessazioni a.p. 2016)*				**25%**	**15.355,34**

PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13^ MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
Operaio Spec.to	2017	B3	18.285,23	1.523,77	19.809,00
Istruttore	2017	C1	19.454,15	1.621,18	21.075,33
Operaio Spec.to	2017	B3	18.285,23	1.523,77	19.809,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					60.693,33
BUDGET 2018 (25% delle cessazioni a.p. 2017)				**25%**	**15.173,33**

PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13^ MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
Istruttore	2018	C1	19.454,15	1.621,18	21.075,33
Istruttore Direttivo	2018	D1	21.166,71	1.763,89	22.930,60
Collab.Prof.le	2018	B3	18.285,23	1.523,77	19.809,00
Esecutore Capo	2018	B3	18.285,23	1.523,77	19.809,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					83.623,93
BUDGET 2019 (100% delle cessazioni a.p. 2018)				**100%**	**83.623,93**

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2017-2018-2019	**114.152,60**

ATTESO che, nel 2016, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del triennio precedente (2014/2016 su cessazioni 2013/2015):

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2014-2015-2016*	196.732,40

*Nella considerazione del rapporto spese di personale/spesa corrente < al 25%.

DATO ATTO che il budget relativo ai resti dell'anno 2014, sulle cessazioni 2013, pari ad €. 16.234,13 può essere utilizzato solo entro il 31.12.2017;

LAVORO FLESSIBILE:

ATTESO poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-*bis*, del d.l. 90/2014 dispone "4-*bis*. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, *e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "*Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.*";

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "*Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni*";

RILEVATO che l'ammontare della spesa complessiva inerente il lavoro flessibile per l'anno 2009 ammonta ad €. 350.199,42 che ridotta del 50% ascende ad €. 175.099,71;

DATO CHE l'Amministrazione ha necessità di incrementare l'attività di supporto dell'organo politico con compiti e funzioni specifiche con particolare riguardo a quelle delle relazioni esterne;

ACQUISITE:

- La nota del Responsabile di PM con la quale evidenzia la necessità di aumentare i controlli sul territorio per garantire una migliore sicurezza ai cittadini a seguito dell'incremento di turisti e visitatori del parco di Pinocchio di Collodi e lo svolgimento di oltre 100 manifestazioni nell'arco di tempo ricompreso da maggio a settembre;
- La nota del Dirigente del Servizio 3 che evidenzia la necessità di acquisire ed attuare dei finanziamenti inerenti interventi ambientali, quali la riduzione e messa in sicurezza di dissesti geologici di Vellano, Medicina, Pietrabuona Zano, Ponte di Sorana nonché di quelli ricompresi nell'ambito del PSR 2014-2020 misure 8.3, misura 4.3.2., misura 8.5;

ACCERTATO che la possibilità assunzionale è subordinata a quella finanziaria e che, al momento, le

risorse del Bilancio di Previsione impongono un atteggiamento prudenziale limitando solo alcune immissioni a tempo determinato quali:

- n. 3 Agenti di P.M. per mesi 5;
- n. 1 Istruttore Amministrativo per mesi 5 da destinare alla struttura di Staff;
- n. 2 Istruttori, uno Amministrativo e uno Tecnico da destinare al Servizio 3 Gestione del Territorio per complessivi 8 mesi;

PRESO ATTO altresì che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2017 e del bilancio pluriennale e la spesa di cui al comma precedente rientra nel limite dell'anno 2009;

PRESO ATTO che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
- art. 33, comma 2, del d.gs.165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;
- art. 1, comma 557, e comma 557-*quater* della legge 296/2006, contenimento delle spese di personale;
- art. 10, comma 5, del d. lgs.150/2009, adozione del piano delle performance;
- art. 27, comma 2, lett. c), del d.l 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 185/2008, obbligo di certificazione dei crediti;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Pescia ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2016;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della legge 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2017;
- il Comune di Pescia ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 14.02.2017 il piano di azioni positive per il triennio 2017/2019;
- questo ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 23.02.2017;

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*";

ATTESO che con proprio verbale il Collegio dei Revisori dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che del presente provvedimento viene data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali interne e provinciali;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Funzionario Responsabile dell'A.O. Risorse Umane ed Informatizzazione e dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e che ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

2. Di approvare il seguente piano triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per gli anni 2017/2019 secondo lo schema sotto indicato:
   ANNO 2017
   N. 1 Istruttore Amministrativo, a tempo determinato, da destinare alla struttura di Staff;
   N. 2 Istruttori di cui 1 Amministrativo e 1 Tecnico, a tempo determinato da destinare al Servizio 3 - Gestione del Territorio;
   N. 3 Agenti di P.M. – Cat. C, a tempo determinato, da destinare all'A.O. P.M.;
   ANNO 2018
   Nessuna assunzione
   ANNO 2019
   Nessuna assunzione

3. Di dare atto che l'assunzione a tempo determinato potrà essere attuata previo esperimento delle seguenti procedure:
   - per gli Agenti di P.M. ricorrendo alla propria graduatoria di analoga figura, ad oggi ancora valida;
   - per le altre figure attraverso l'istituto del comando/mobilità;

4. Di stabilire che la proiezione di spesa di personale per il triennio 2017/2019 rispetta i limiti di cui all'art. 1, comma 557- quater della L. 296/06;

5. Di incaricare il Dirigente del Servizio 1 Affari Generali e Gestione delle Risorse degli ulteriori provvedimenti connessi e conseguenti all'attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto alla luce delle vigenti disposizioni in materia;

6. Di riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali nonché con l'incremento delle possibilità di spesa con le quote di economie originate dalle cessazioni di personale e nei limiti delle disponibilità di bilancio;

7. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

8. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS..

9. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata dall'esito UNANIME, l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. CLAUDIO SBRAGIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Città di Pescia

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

Oggetto: Piano triennale assunzioni 2017/2019 – Parere.

Il Collegio dei Revisori

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale concernente il Piano triennale assunzioni 2017/2019;

- l'art. 89 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 2, 4 e 6 del D.Lgs. 165/2001, con i quali gli Enti Locali provvedono alla riorganizzazione ed alla revisione degli uffici e delle dotazioni organiche con scadenza triennale;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzione di personale per le pubbliche amministrazioni:

- Art. 1, comma 557, 557-bis e 557 quater, della L. 27 dicembre 2006, n. 296
Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere, dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Per gli anni 2014-2015
Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 114/2014

Piazza Mazzini, 17 - 51017 Pescia Tel. 0572/492206- fax 0572/492258

(come modificato dall'art. 4, comma 3, della L. 125/2015 di conversione del decreto legge 78/2015)
Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.
Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

Dall'anno 2016
Art. 1, comma 228, della L. 208/2015
Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Preso atto che:

- con nota del 11 agosto 2016, n. 42335, il Dipartimento della Funzione Pubblica, alla luce dell'art. 1 comma 234 della legge n. 208/2015 ha ripristinato le ordinarie facoltà

assunzionali anche in Sardegna, Basilicata e Piemonte e per la polizia locale anche in Toscana;
- con nota n. 51991 P-4.17.1.7.4 del 10.10.2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica alla luce dell'art. 1 comma 234 della L. 208/2015 ha ripristinato le ordinarie facoltà di assunzione anche per la Regione Lombardia e Toscana;

Vista la bozza di deliberazione della Giunta Comunale "Piano triennale assunzioni 2017/2019";

Tenuto conto che la proposta di deliberazione del piano triennale prevede un Budget assunzionale sulla base delle cessazioni di personale dipendente nel triennio 2016/2018 come da prospetto inserito nella Delibera di G.M. che si intende parte integrante e sostanziale del presente parere;

Tenuto conto che la possibilità assunzionale è subordinata a quella finanziaria e che, al momento, le risorse del Bilancio di Previsione impongono un atteggiamento prudenziale limitando solo alcune immissioni a tempo determinato per l'anno 2017 come dal seguente prospetto:

Anno 2017.
- n. 3 Agenti di P.M. per mesi 5;
- n. 1 Istruttore Amministrativo per mesi 5 da destinare alla struttura di Staff;
- n. 2 Istruttori, uno Amministrativo e uno Tecnico da destinare al Servizio 3 Gestione del Territorio per complessivi 8 mesi.

Anno 2018
- Nessuna assunzione.

Anno 2019
- Nessuna assunzione

Dato atto che:
- il Comune di Pescia ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2016;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della legge 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2017;
- il Comune di Pescia ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 14.02.2017 il piano di azioni positive per il triennio 2017/2019;
- questo ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, con deliberazione di Giunta comunale n. 33/17

Città di Pescia

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

Vista la documentazione ed il parere tecnico di regolarità tecnica e contabile resi a questo Collegio dalla Dott.ssa Antonella Bugliani, Dirigente Responsabile del Servizio 4 "Gestione delle Risorse", in data 23 febbraio 2017;

Dato atto che il Comune non si trova in condizione di deficit strutturale né di dissesto dichiarato.
Stante la complessità della materia, per cui il Collegio invita l'amministrazione a monitorare attentamente le variazioni normative al fine di intervenire prontamente nell'adeguamento del presente atto,

Ciò considerato,

accerta

ai sensi dell'art. 19, c. 8, della legge n. 448/2001 che la programmazione del fabbisogno del personale proposta risulta improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa in conformità al richiamato art. 1, comma 557 quater della legge 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo oggetto della presente proposta;

esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione in esame

Pescia, 06 marzo 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Maurizio Salvadori

Dott.ssa Eugenia Raponi

Dott. Maurizio Massai

Città di Pescia

COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:	**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019 - APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE **Favorevole**

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia **06-03-2017**

IL RESPONSABILE
Giovanna Magrini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Città di Pescia

COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:	**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019 - APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE **Favorevole**

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia **06-03-2017**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonella Bugliani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Città di Pescia

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. **48** del **09-03-2017**

OGGETTO:	**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019 - APPROVAZIONE**

Si certifica che il presente atto viene affisso all'albo pretorio in data **10-03-2017** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.	
10-03-2017	**L'incaricato della pubblicazione** **MONICA PAGNI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. **48** del **09-03-2017**

OGGETTO:	**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019 - APPROVAZIONE**

Si certifica l'esecutività della deliberazione di cui all'oggetto, a partire dalla data del **10-03-2017** ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

10-03-2017	**L'Ufficio di Segreteria** **MONICA PAGNI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.